

18. È possibile coprire la quota di cofinanziamento attraverso i costi del personale strutturato che partecipa al Programma?

Ai sensi dell'articolo 5 del Bando, l'importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili; ai sensi del successivo articolo 6 del Bando, i costi ammissibili sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico);
- b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).

Stante quanto sopra, non è possibile apportare risorse in cofinanziamento relative a costi che non rientrino tra le sopra elencate categorie.

19. Può essere considerato ammissibile e selezionabile per un PoC un brevetto concesso dopo il 1° gennaio 2018 e che sia relativo ad una domanda di brevetto depositata prima del 1° gennaio 2017?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.

I predetti requisiti non devono coesistere in capo al medesimo titolo di proprietà industriale. Pertanto, potrà essere oggetto di progetto di PoC:

- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 (a prescindere dalla data di deposito della domanda di brevetto);
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

20. All'art. 2 del bando, per "brevetti di loro proprietà" si intende proprietà esclusiva del soggetto proponente o se si possono considerare anche i brevetti in proprietà congiunta con altri enti?

Ai sensi dell'articolo 4 del bando "I programmi di valorizzazione di cui all'articolo 3 possono essere presentati dalle Università statali e non statali e dagli istituti Universitari ad ordinamento speciale, dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e dagli IRCCS presenti sul territorio italiano, che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto così come specificato al precedente articolo 2."

Nel medesimo articolo 4 " Si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014."

Pertanto, la titolarità del brevetto e/o domanda di brevetto può essere congiunta con altri soggetti a condizione che anche questi ultimi posseggano il requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.

21. Anche per i brevetti concessi dal 1 gennaio 2018 è richiesto il requisito della priorità italiana, come specificato per le domande di brevetto depositate dal 1 gennaio 2017?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.

Le caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto, specificate al richiamato articolo 2, non devono coesistere in capo al medesimo titolo di proprietà industriale. In particolare, potrà essere oggetto di progetto di PoC:

- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;

- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

22. Ai sensi dell'art. 2 del Bando si intende per domanda di brevetto “una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito non negativo”; si può intendere ricorrente un “rapporto di ricerca con esito non negativo” nel caso di un soggetto che ha depositato una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 per la quale, ad oggi, non risulta fornito alcun riscontro?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, per domanda di brevetto, si intende:

- a) una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- b) una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Per rapporto di ricerca con esito “non negativo” si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Bando, una domanda di brevetto per la quale, ad oggi, non risulta fornito alcun riscontro non può considerarsi ammissibile in quanto risulta carente il rapporto di ricerca con esito “non negativo”.

23. Tra i servizi di consulenza specialistica e tecnologica (art. 6 lettera c), è possibile includere i costi per i servizi dei consulenti brevettuali?

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del Bando, sono ammissibili al finanziamento i costi relativi ai servizi di consulenza specialistica tecnologica (che non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).

Il Proof of concept per la sua natura riguarda le attività di sviluppo e valorizzazione del potenziale industrialmente innovativo di idee e conoscenze tecnologiche sviluppate nell'ambito di attività di ricerca fondamentale.

In particolare, le attività oggetto di PoC finanziate con il Bando sono finalizzate a:

- costruire/migliorare un prototipo per prepararne la commercializzazione;
- verificare la fattibilità commerciale o effettuare test per lo scale up;
- dimostrare la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, nel caso esista un brevetto;
- affrontare e superare uno specifico gap identificato dall'industria e che ne ostacola l'attrattività per gli investitori.

Le predette attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella più ampia definizione di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” di cui al Regolamento (UE) 651/2014, punti 85 e 86.

I progetti di PoC oggetto di finanziamento del Bando hanno pertanto l'obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l'industria. La consulenza specialistica tecnologica individuata come costo ammissibile ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del Bando deve essere strettamente connessa al predetto obiettivo.

In tale tipologia di consulenza sono compresi i servizi che rientrano nello specifico ambito dell'applicazione tecnologica.

24. Nel caso in cui ci sia un co-finanziamento da parte di un soggetto terzo privato, è sufficiente una lettera di intenti per darne evidenza in fase di presentazione della proposta di Programma di valorizzazione?

I soggetti che possono presentare Programmi di valorizzazione e che, pertanto, potranno essere ritenuti ammissibili al finanziamento e attori delle attività del Programma e dei relativi Progetti di PoC sono esclusivamente quelli di cui all'articolo 4 del Bando.

Può essere ammesso il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale solo ai fini del cofinanziamento del Programma di valorizzazione/Progetti di PoC, intendendosi per cofinanziamento l'apporto di risorse finanziarie a carico dei Soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell'intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all'articolo 5 del Bando.

Ai fini del coinvolgimento di soggetti privati, entro i limiti sopra specificati, in fase di presentazione del Programma di valorizzazione è sufficiente produrre un atto formale (es. lettera di intenti, etc.) che sia atto a comprovare tale coinvolgimento.

Si specifica inoltre che il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l'obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto o di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.

E' possibile, tuttavia, stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza (a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC), al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 3 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l'attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.

Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.

25. Il cofinanziamento dei progetti da parte dell'Ateneo può essere determinato anche attraverso una quota dei costi per il personale, con riferimento all'impiego di personale non inserito a tempo indeterminato come indicato a Bando?

Per cofinanziamento si intende l'apporto di risorse finanziarie a carico dei Soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell'intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all'articolo 5 del Bando.

Le risorse che si possono apportare in cofinanziamento devono essere ricomprese tra le categorie di costi ammissibili di cui all'articolo 6 del Bando. In particolare, i costi ammissibili sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico);
- b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).

26. Ai fini della ammissibilità di un POC relativo a un brevetto è necessario che l'Ateneo detenga la piena titolarità del brevetto oppure può detenerne solo una quota? E se possibile detenerne solo una quota, qual è la percentuale minima di titolarità del brevetto per poterlo inserire all'interno del Programma di valorizzazione?

La titolarità del brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC può essere congiunta con altri soggetti a condizione che anche questi ultimi posseggano il requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.

In nessun caso possono essere finanziati progetti di PoC aventi ad oggetto brevetti/domande di brevetto detenuti (a titolo di proprietà o a titolo di concessione in licenza) da altri soggetti privi di tale requisito, quali le aziende.

27. Nell'articolo 4 - Soggetti proponenti è indicata la seguente dicitura "..... che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto". Cosa si intende per detenere? Un contratto di licenza d'uso è comprendibile nel termine "detenere"?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, *“La Direzione generale invita i soggetti di cui all'art. 4 del presente bando, che detengano almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto, a presentare programmi di valorizzazione di brevetti di loro proprietà, attraverso progetti PoC, ai fini di innalzarne il livello di maturità tecnologica secondo la scala di TRL”*.

Con il termine “detenere” di cui al successivo articolo 4 del Bando, pertanto, si intende il possesso a titolo di proprietà. Ne consegue che la detenzione a titolo di licenza non rientra tra le fattispecie previste dal Bando.

28. Nell'Art. 5 - Misura del finanziamento cosa si intende per “Direzione Generale del programma di valorizzazione” e per “ciascun progetto PoC”? Per esempio, l'Università può attuare un Programma di valorizzazione di un brevetto e contemporaneamente richiedere il progetto di POC o deve decidere se fare uno o l'altro?

Per **Programma di valorizzazione** si intende una proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti attraverso progetti di PoC.

Per **Progetto di PoC** si intende un percorso di valorizzazione di un singolo brevetto tramite l'innalzamento del suo livello di maturità tecnologica.

Il Bando Proof of concept (PoC) è suddiviso in due macro fasi di attività.

La prima fase, quella relativa alla **presentazione di un Programma di valorizzazione** da parte dei soggetti ammissibili (articolo 4 del Bando) prevede che sia presentato un programma che contenga una proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti e/o domande di brevetto attraverso progetti di PoC (articolo 3 del Bando) detenuti dai predetti soggetti. Tale fase si concluderà con una comunicazione di ammissione/non ammissione al finanziamento sulla base della valutazione formale e sostanziale dei programmi presentati (articoli 8 e 9 del Bando).

In questa prima fase, pertanto, deve essere fornita una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento (articolo 3 del Bando).

La seconda fase coinvolge **solo i soggetti che hanno presentato un programma ammesso al finanziamento**. Tali soggetti dovranno procedere con la selezione puntuale dei **brevetti e/o domande di brevetto oggetto di progetti di PoC** (articoli 3 e 9 del Bando); il progetto di PoC è un percorso di valorizzazione di un singolo brevetto o domanda di brevetto tramite l'innalzamento del suo livello di maturità tecnologica. Tale fase comprende anche la successiva attuazione delle attività previste dai singoli progetti di PoC e potrà avere una durata massima di 18 mesi (articolo 3 del Bando).

29. Per quanto riguarda il personale di cui all'articolo 6, lettera a) impiegato nel Programma di valorizzazione (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) a patto che non siano inseriti a tempo indeterminato nell'organico del Soggetto beneficiario, è ammissibile considerare personale come dottorandi assegnisti o borsisti che non siano di nuova acquisizione?

Ai sensi dell'articolo 6 del Bando, i costi ammissibili sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico);
- b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).

Stante quanto sopra, nella categoria di cui alla lettera a) rientrano i costi relativi ai ricercatori, ai tecnici e ad altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico, a prescindere dalla data di inserimento.

30. Per quanto riguarda la strumentazione impiegata è possibile valorizzare strumenti di non nuova acquisizione e che siano ancora nel periodo di ammortamento?

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del Bando, sono ammissibili i costi relativi materiali, attrezzature e licenze software.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibile unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utili. Nel caso di specie, sono ammissibili i costi di cui alla predetta lettera b) che siano ancora nel periodo di ammortamento nel limite della quota parte corrispondente alla durata del progetto.

31. Sono ammissibili quei brevetti che non hanno ancora ricevuto il rapporto di ricerca perché presentati da meno di un anno? possono essere ammessi ad esempio sotto condizione?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.

I predetti requisiti sono tassativi e devono sussistere in capo al titolo di proprietà industriale. Pertanto, potrà essere oggetto di progetto di PoC:

- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Stante quanto sopra, non sono ammissibili i brevetti/domande di brevetto che non posseggano i requisiti sopra riportati.

32. È corretto dire che nell'articolo 2 sono escluse le domande di brevetto per le quali si sia deciso di presentare subito un PCT e che quindi non rivendichino l'antiorità di una domanda di brevetto italiana?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.

I predetti requisiti sono tassativi e devono sussistere in capo al titolo di proprietà industriale. Pertanto, potrà essere oggetto di progetto di PoC:

- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Stante quanto sopra, non sono ammissibili i brevetti/domande di brevetto che non posseggano i requisiti sopra riportati.

33. I soggetti che si impegnano nel cofinanziamento oltre all'Ateneo possono essere dei privati? devono presentare degli impegni?

I soggetti che possono presentare Programmi di valorizzazione e che, pertanto, potranno essere ritenuti ammissibili al finanziamento e attuatori delle attività del programma e dei relativi Progetti di PoC sono esclusivamente quelli di cui all'articolo 4 del Bando.

Può essere ammesso il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale solo ai fini del cofinanziamento del Programma di valorizzazione/Progetti di PoC, intendendosi per cofinanziamento l'apporto di risorse finanziarie a carico dei Soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell'intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all'articolo 5 del Bando.

Ai fini del coinvolgimento di soggetti privati, entro i limiti sopra specificati, in fase di presentazione del Programma di valorizzazione è sufficiente produrre un atto formale (es. lettera di intenti, etc.) che sia atto a comprovare tale coinvolgimento.

Si specifica inoltre che il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l'obbligo di non cedere la titolarità del

brevetto/domanda di brevetto o di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.

È possibile, tuttavia, stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza (a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC), al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 3 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l'attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.

Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.

34. Un brevetto IT concesso nel 2018 e con priorità 2015 sarebbe un brevetto ammissibile, in virtù del criterio di cui all'articolo 2, lettera a). È corretto?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.

Le caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto, specificate al richiamato articolo 2, non devono coesistere in capo al medesimo titolo di proprietà industriale.

In particolare, potrà essere oggetto di progetto di PoC:

- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;

ovvero

- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";

ovvero

- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Un brevetto IT concesso nel 2018 e con priorità 2015 è un brevetto ammissibile ai sensi dell'articolo 2, lettera a).

35. Una domanda di brevetto IT depositata nel 2016 a cui è seguita una domanda internazionale depositata nel 2017 che non ha dato origine a fasi nazionali e/o regionali allo scadere dei 30 mesi, è ammissibile?

Ai sensi dell'articolo 2 del Bando, una domanda di brevetto IT depositata nel 2016 a cui è seguita una domanda internazionale depositata nel 2017 che non ha dato origine a fasi nazionali e/o regionali allo scadere dei 30 mesi, è ammissibile a condizione che la domanda internazionale di brevetto sia stata depositata dal 1 gennaio 2017, che sia stato rilasciato il rapporto di ricerca con esito "non negativo" e che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.